

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 aprile 1975, presso la Sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Modena,

t r a

- l'Associazione Industriali stesse nella persona del Direttore Dr. Alfonso Giorgi e del Vice Direttore Dr. Riccardo Reggiani, in rappresentanza ed assistenza delle Ditte:

SILAN S.p.a., Stabilimenti di Carpi e di Novi di Modena,

SILAN S.p.a., Stabilimento di Zingonia,

DONUS LANE S.p.a., di Maranello,

SINTEFIL S.p.a. e TOROTEX S.p.a. di Rovigo,

nelle persone del Cav. Renato Crotti, assistito dal Dr. Rodolfo Focherzini e dal Dr. Gianni Reverberi,

E

- la FILTA - CISL, Sindacati provinciali di Modena, Bergamo e Rovigo,

- la FILTEA - CGIL, Sindacati provinciali di Modena, Bergamo e Rovigo,

- la UILTA - UIL, Sindacati provinciali di Modena, Bergamo e Rovigo,

assistiti dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali dei Singoli Stabilimenti,

si è convenuto quanto di seguito indicato.

L'Azienda, preso atto delle preoccupazioni espresse dalle Organizzazioni Sindacali circa la situazione occupazionale del settore tessile, precisa che è preventivato un programma di investimenti, nell'ambito del quale si citano la imminente costruzione di un capannone di 7.000 mq. nella zona industriale di Carpi, la copertura - già acquistata - per l'ampliamento dello stabilimento di Novi, i prefabbricati esistenti presso la Sintefil, che, se la situazione finanziaria lo permetterà, verranno installati nella primavera del 1976.

Relativamente allo stabilimento di Zingonia - del quale non è programmata la soppressione come unità produttiva - in particolare sono state recentemente realizzate alcune campionature di tessuto che potranno consentire il miglioramento degli attuali orari praticati nello stabilimento, come già riscontrato nelle ultime settimane.

L'Azienda si indirizzerà altresì verso il potenziamento del processo di diversificazione produttiva all'interno del settore, al fine di favorire un migliore equilibrio di situazioni tra i diversi stabilimenti in caso di contrazione di orario.

Si ricercheranno inoltre, insieme al miglioramento dell'efficienza e dell'organizzazione produttiva e del lavoro, altri strumenti idonei al perseguimento di quanto indicato di seguito, quali il reperimento di nuovi mercati, la sperimentazione di nuovi tipi di filate, il costante mantenimento della tecnologia a livelli avanzati.

Il massimo impegno dell'Azienda nel realizzare le iniziative ed i programmi di cui sopra, è finalizzato allo scopo di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali costituiti da

n. 693 unità nello stabilimento Silan S.p.A. di Carpi,

n. 373 " " " " Silan S.p.A. di Novi,

n. 84 " " " " Silan S.p.A. di Zingonia;

n. 70 " " " " Torotex S.p.A. di Rovigo,

n. 58 " " " " Sintefil S.p.A. di Rovigo,

n. 37 " " " " Donus Lane S.p.A. di Maranello,

nonchè di mantenere ed, ove è possibile, di migliorare gli attuali orari di lavoro.

sta di quest'ultime, a periodici incontri per verificare la concretezza delle prospettive sopra indicate, particolarmente in riferimento al mantenimento degli attuali organici.

- 2) Ai fini di procedere alla graduale eliminazione di eventuali obiettive ingiustificate sperequazioni nel trattamento del personale dipendente - in direzione pertanto della omogeneizzazione del trattamento medesimo - l'Azienda si dichiara disponibile a riassestarsi con le Rappresentanze sindacali aziendali dei diversi stabilimenti, secondo la prassi in atto, le posizioni di singoli lavoratori o gruppi di essi.

Ovviamente l'esame di cui sopra avverrà ferme restando le differenze di trattamento derivanti dalle diversità del contratto nazionale applicato.

Ai fini della omogeneizzazione non si terrà inoltre conto dei trattamenti con seguiti in posizioni lavorative diverse da quelle ricoperte al momento dell'esame;

- 3) Si procederà all'esame con le Rappresentanze sindacali aziendali, secondo la prassi in atto, delle possibilità di revisione e impiegate inquadrate nelle categorie C e D; ai fini di un eventuale arricchimento della professionalità di singoli interessati, che appaia compatibile con le esigenze funzionali dei servizi.

- 4) a - I lavoratori inquadrati nelle categorie F ed E2 verranno assegnati alla categoria E, a decorrere dal 1° aprile 1975.  
b - A decorrere dal 1° agosto 1975, ai lavoratori inquadrati in categoria E1 e che non svolgono mansioni di manovalanza (e che pertanto non provengano dalla categoria F) verrà corrisposto un superminimo pari al 65% dell'attuale differenza esistente tra il minimo di paga base più indennità di contingenza delle categorie E1 e D.

Detto superminimo si ~~annuncerà~~ considererà per il 50% assorbibile in caso di revisioni del parametro retributivo attinente la paga base della categoria E1 (ivi compresa l'ipotesi di unificazione delle categorie E1 e D) ed il rimanente 50% nelle revisioni del parametro della indennità di contingenza con particolare riferimento alle revisioni del valore interconfederale 25 gennaio 1975.

- c - La normativa di cui ai precedenti punti a) e b) verrà applicata ai lavoratori che abbiano maturato una anzianità di servizio presso l'Azienda di mesi 6, e semprechè non abbiano all'atto dell'assunzione già acquisito specifica esperienza nelle mansioni.

- 5) In casi di prestazione di lavoro notturno a turni, la maggiorazione - fissata nella misura del 45% per tutti gli stabilimenti, salvo condizioni di miglior favore - verrà corrisposta per le ore di lavoro prestato nell'ambito del turno anche nelle ipotesi in cui la prestazione sia interrotta da cause non imputabile alla volontà dei dipendenti, ma sia determinata da malattia o infortunio o, comunque, da cause di forza maggiore non ascrivibili in alcun modo alle iniziative dei lavoratori interessati.

Nelle stesse ~~ipotesi~~ ipotesi di interruzione della prestazione lavorativa avrà luogo la corrispondenza della maggiorazione dell'1,10% per le ore di lavoro effettivamente prestate in turno.

- 6) a - Ai lavoratori che abitino ad oltre 4 Km. dallo stabilimento in cui siano

L'importo mensile determinato secondo la formula sopra riportata rimarrà costante ove la prestazione sia di almeno 10 giorni lavorativi nel corso del mese. In caso contrario verrà frazionato in quote giornaliere.

b - L'Azienda, nell'intento di concorrere ad una accelerazione nella soluzione dei problemi del trasporto che interessano i lavoratori, si dichiara disponibile a contribuire, nell'ambito di soluzioni collettive, alla realizzazione pratica, anche per quanto attiene gli aspetti finanziari, di iniziative a tal fine assunte dagli Organi ed Enti Pubblici istituzionalmente competenti in materia, nel quadro delle leggi vigenti.

7) A partire dal 1 Agosto 1975, l'Azienda anticiperà alle singole scadenze mensili, oltre a quanto di sua competenza, e termini di contratto, anche i trattamenti economici alle cui erogazioni siano tenuti rispettivamente l'Inam e l'Inail nei confronti dei lavoratori assenti per malattie od infortuni dal lavoro.

Quanto precede è patto che ne derivino aggravii contributivi e si ottengano adeguati affidamenti circa la certezza e la tempestività del rimborso.

8) L'Azienda esprime la propria disponibilità a concorrere alla istituzione di mense di quartiere. In tal caso le parti si incontreranno per definire le sorti del servizio di mensa aziendale vigente a Carpi.

9) Il premio di produzione viene aumentato di L. 7.000 mensili dal 1 Aprile 1975 di ulteriori L. 3.000 mensili dal 1 Ottobre 1975 e di altre 2.500 mensili dal 1 Marzo 1976.

10) A tutti i lavoratori dipendenti (operai, intermedi, impiegati) in servizio al la data di stipula del presente accordo verrà erogato un importo una tantum non ripetibile di L. 12.000.

Peraltro i lavoratori che siano stati assunti successivamente al mese di gennaio del corrente anno, l'importo in parola verrà corrisposto in misura proporzionalmente ridotta in rapporto al servizio prestato nei mesi di febbraio e marzo.

Ai fini di cui sopra si trascureranno le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre le frazioni di mese superiori a 15 giorni verranno considerate mese intero.

11) Il presente accordo, salvo ciò per cui è prevista diversa decorrenza, ha vigore dal 1 Aprile 1975 e scadrà il 31 dicembre 1976.

Letto approvato e sottoscritto.

Seguono le firme.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO AZIENDALE 22 APRILE 1975 RELATIVO ALLE DITTE SILAN S.P.A., STABILIMENTI DI CARPI E DI NOVI DI MODENA, DOMUS LANE S.P.A. DI MARANELLO, SINTEFIL S.P.A. E TOROTEX S.P.A. DI ROVIGO, SILAN S.P.A. DI ZINSONIA.

A) Ai fini della sperimentazione di nuove assegnazioni di macchinario, le parti si atterranno alla volontà espressa in materia dal c.c.n.l. vigente.

Particolarmente nelle ipotesi in cui la nuova assegnazione sperimentale sia la conseguenza della introduzione di nuove tecnologie - in parte già realizzate - l'Azienda avrà cura di fornire preventivamente alle Rappresentanze Sindacali Aziendali i relativi elementi di valutazione ivi compresi quelli attinenti al carico di lavoro dei singoli interessati.

Le Rappresentanze sindacali aziendali, anche a fronte delle suddette indicazioni potranno, prima dell'avvio e durante l'effettuazione delle prove, formulare osservazioni rivolte ad evitare che, per comune intendimento, lo esperimento implichi il determinarsi di condizioni anormali di lavoro.

Ultimata la prova, l'assegnazione definitiva sarà il frutto delle risultanze dell'esame congiunto che in merito effettueranno Direzione e Rappresentanze sindacali aziendali.

B) Presso atto che negli ultimi mesi si è proceduto con sufficiente tempestività ai necessari trasferimenti di personale tra gli stabilimenti di Carpi e di Novi, le parti dichiarano che anche per il futuro si procederà a secondo analoghi criteri di snellezza nella ipotesi di trasferimenti richiesti in circostanze simili previa comunicazione alla R.S.A.. Ove i dipendenti interessati ai trasferimenti denunciino tramite la R.S.A. obiettive difficoltà ad effettuare gli stessi utilizzando mezzi propri, l'Azienda provvederà a mettere a disposizione idoneo mezzo.

C) Considerata l'obiettiva esigenza che le operazioni di manutenzioni vengano effettuate nella giornata di sabato - e cioè ad impianti non in attività - le parti convengono che tale esigenza venga soddisfatta mediante il ricorso a prestazioni conformi alla disciplina di cui all'art. 26, parte generale, del c.c.n.l. vigente.

D) Le parti convengono sull'opportunità che - a partire dal 1976 - la quarta settimana di ferie annuali possa essere utilizzata per la effettuazione di ponti in concomitanza di singole giornate lavorative cadenti fra due giornate nelle quali non sia abitualmente prevista prestazione lavorativa (sabati, domeniche, festività).

Il calendario dei ponti suddetti verrà definito all'inizio di ogni anno tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali aziendali. Queste ultime, ai fini di cui sopra, opereranno congiuntamente allo scopo di reperire soluzioni uniformi, considerata la complementarità delle lavorazioni dei diversi stabilimenti.

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA ALL'ACCORDO AZIENDALE 22 APRILE 1975 RELATIVO  
TIVO ALLE DITTE SILAN S.P.A. STABILIMENTI DI CARPI E DI NOVI DI MO  
DENA, DOMUS LANE S.P.A. DI MARANELLO, SINTEFIL S.P.A. E TOROTEX S.  
P.A. DI ROVIGO, SILAN S.P.A. DI ZINGONIA.-  
.....

- 1) I Lavoratori studenti di cui al primo comma dell'art. 21 - parte generale del vigente c.s.n.l. - potranno utilizzare anche in un solo anno le ore di permesso retribuito previste per un triennio (120) semprechè il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.

Per quanto quivi non espressamente previsto sono confermate le disposizioni dell'articolo citato.

- 2) Ferma restando la normativa in atto per quanto attiene il regime dei permessi retribuiti, l'Azienda si dichiara disponibile a concorrere al sostenimento dell'onere relativo ad un accertamento sanitario ambientale e mediante ad una visita personale nell'arco di validità del presente accordo. La misura del concorso sarà definita d'intesa con il Centro di Medicina Preventiva, presso atto del tariffario dallo predisposto.

Inoltre, per quanto attiene il personale femminile, l'Azienda concederà, a titolo sperimentale, nell'arco di validità del presente accordo, i permessi retribuiti necessari per la effettuazione degli accertamenti citologici disposti dal Centro competente dell'Ente locale.

- 3) Il monte ore previsto dall'accordo aziendale 23 gennaio 1973 si intende elevato a 4.300 ore globali (intendendosi in tale numero comprese le ore di competenza dello stabilimento di Zingonia).

Le ore di permesso retribuito per motivi sindacali spettanti ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 Maggio 1970 n. 300), potranno essere dai dirigenti stessi trasferite in godimento ad altri lavoratori beneficiari del monte ore suddetto mediante apposita richiesta.